

Una truffa singolare

Da una sentenza del Tribunale per i minorenni

Milano, 14 gennaio 1936

Archivio di Stato di Milano, *Tribunale per i Minorenni, Sentenze*, 1936, sentenza n. 10

L'istituzione dei Tribunali per i minorenni

Dopo le prime timide iniziative attuate a cavallo tra XIX e XX secolo per giungere a un miglioramento nel trattamento dei minorenni sottoposti a procedimento penale, solo negli anni Trenta si giunse a una reale specializzazione della giustizia minorile. Le prime significative avvisaglie del cambiamento si ebbero con la circolare n. 2236 del 24 settembre 1929 del ministro della Giustizia Alfredo Rocco, che prevedeva l'istituzione in dieci capoluoghi di Corte d'appello di apposite sezioni destinate a trattare i casi relativi a minori.

401/135
A. G.

IN NOME DI SUA MAESTA'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il R. Tribunale per i Minorenni
MILANO

composto dei Signori:
Dott. Cav. Uff. Carlo Grimaldi Presidente
Dott. Cav. Cornelio Achille Giudice
Dott. Cav. Alfredo Albertini "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro
GIACOBBE WALTER di Angelo e fu Panti Giuseppina nato
il 18 giugno 1917 a Pestri Ponente, domiciliato a Mi-
lano Viale Fremuda 44. Attualmente detenuto in espia-
zione di pena nelle Carceri di Firenze.

Presente.
Imputato

di truffa per avere, in giorno imprecisato del maggio
1933, in Milano, presentandosi al negoziante Zanini Gino
per il giocatore di calcio Sardi della Società Sportiva
Ambrosiana, indotto lo stesso Zanini a vendergli a
credito articoli sportivi per il valore di L. 400 che
non pagò. (art. 640 C.P.)
In esito all'orologio dibattimento, sentito il P.M.
nelle sue conclusioni e sentiti la difesa e l'imputato

N. 10 Sent.
Anno 1936

Udienza del giorno
14 GEN 1936 Anno XXI

Sez.

Fatto avviso deposito
il 9

Redatta scheda
il 20-2-36

Redatta parcella
il 20-2-36

Il processo di specializzazione proseguì con l'entrata in vigore, nel luglio 1931, del *Codice penale Rocco*, nel quale furono recepite molte delle istanze emerse nei decenni precedenti. La soglia per l'impunibilità fu fissata a 14 anni (art. 97), mentre per i ragazzi dai 14 ai 18 anni fu stabilita un'attenuante tale da ridurre la pena di un terzo (art. 98, comma 1). Il *Codice* introdusse, tra le altre novità, quella del perdono giudiziale per reati di modesta entità (art. 169), mentre significativi miglioramenti si registrarono anche nell'introduzione di pene alternative, sino alla sospensione condizionale della pena.


La vera svolta, tuttavia, giunse con l'istituzione dei tribunali per i minorenni, regolamentati dal R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404. Dotato sin dall'origine di ampie competenze, soprattutto nell'ambito della giustizia penale, nel corso del tempo il nuovo organo vide aumentare le proprie prerogative in campo civile, con una ridefinizione di quella amministrativa. La specializzazione del Tribunale per i minorenni si riscontrava anche nella sua composizione, con la presenza nel collegio giudicante di cittadini provenienti dal settore dell'assistenza e dotati di specifiche professionalità nell'ambito delle scienze sociali.

La sentenza

La serie delle sentenze penali del Tribunale per i minorenni di Milano si è conservata integralmente. Dall'analisi dei procedimenti dei primi anni di attività dell'organo emerge uno spaccato della società dell'epoca.

Alle vicende più drammatiche, caratterizzate da violenze e abusi perpetrati da adolescenti, di cui le vittime sono spesso i loro coetanei o ragazzi di qualche anno più giovani, si alternano casi di piccola criminalità e vicende che oggi, a distanza di decenni, assumono connotati quasi comici. Le truffe, i furti di oggetti di modesto valore, da qualche mela a un cappotto, sono all'ordine del giorno.

Singolare è la vicenda narrata nella sentenza n. 10 del 1936, oggetto dell'udienza del 14 gennaio 1936, relativa alla causa penale contro Walter Giacobbe, «accusato di truffa per avere, in giorno imprecisato del maggio 1933, in Milano, presentandosi al negoziante Zanini Gino per il giocatore di calcio Sardi della Società Sportiva Ambrosiana, indotto lo stesso Zanini a vendergli a credito articoli sportivi per il valore di L. 400 che non pagò».



Pur nel suo stile burocratico, l'incipit della sentenza non può non suscitare una certa curiosità. Chi era questo fantomatico Sardi, di cui poco o nulla si ritrova negli almanacchi calcistici? Come fece lo scaltro Giacobbe a ingannare lo sprovveduto Zanini?

Un primo indizio viene fornito dall'età dell'imputato, che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 16 anni. Il calciatore da lui impersonato doveva dunque essere un ragazzo delle giovanili nerazzurre. A favorire Giacobbe fu l'estrema somiglianza con il giovane calciatore, come egli stesso ammise durante il dibattimento, collocando tuttavia la truffa alla fine di giugno 1930. A costare caro al ragazzo fu non solo il reato in sé, ma altre condanne subite per truffe simili, che gli erano costate la detenzione. Per il nuovo reato la pena detentiva aumentò di 15 giorni, oltre a 200 lire di multa.

(impaginazione a cura di Mariagrazia Carlone)